

ANALISI AREPO SULLA PROPOSTA DI REGOLAMENTO SULLA PROTEZIONE DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE PER I PRODOTTI ARTIGIANALI E INDUSTRIALI

Attenzione: *questo documento non esprime una posizione politica dell'AREPO. Si tratta semplicemente di una prima analisi tecnica dei servizi dell'AREPO.*

Per ulteriori informazioni, contattare: Francesca Alampi, Policy officer info@arepoquality.eu

LINK UTILI

[Il testo della proposta legislativa e gli allegati possono essere scaricati qui](#) (scorrere fino alla sezione Adozione da parte della Commissione).

[Il comunicato stampa della CE](#)

[La pagina della CE dedicata alle IG per i prodotti artigianali e industriali](#)

CONTESTO

Concluso il processo di consultazione degli stakeholder, il 13 aprile 2022 la Commissione europea (CE) ha pubblicato una proposta di regolamento per la creazione di un sistema di protezione a livello dell'UE per le Indicazioni Geografiche dei prodotti artigianali e industriali (IGAI).

Sulla base del successo del sistema delle IG per il vino, le bevande alcoliche e i prodotti agricoli, la CE intende istituire un sistema di protezione per i prodotti AI a livello europeo, al fine di migliorare la posizione dei produttori contro la contraffazione, migliorare la visibilità dei prodotti AI sui mercati e garantire ai consumatori la loro autenticità.

Con questa proposta legislativa la CE affronta la mancanza di un quadro giuridico comune dell'UE in materia di IGAI, che ha portato all'eterogeneità di sistemi di protezione nazionali specifici per le IGAI con caratteristiche diverse.

Inoltre, a seguito dell'adesione dell'UE all'Atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche, un trattato gestito dall'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI), la proposta mira a garantire che i produttori possano beneficiare pienamente del quadro internazionale per la registrazione e la protezione delle IG ("sistema di Lisbona"). Attualmente i produttori europei di prodotti AI non possono richiedere la protezione ai sensi dell'Atto di Ginevra e l'UE deve respingere le richieste di tale protezione da parte dei membri dell'Atto di Ginevra, proprio a causa della mancanza di un quadro giuridico comune dell'UE. Allo stesso modo, i produttori dell'UE non possono beneficiare della protezione garantita dagli accordi commerciali dell'UE che attualmente riguardano solo i prodotti IG agricoli.

1. DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI

La proposta di regolamento dell'UE mira a istituire uno schema di protezione IG specifico per i prodotti AI. Si baserebbe sul regime di IG esistente per i prodotti agricoli, ma con ulteriori adattamenti specifici ai prodotti AI. Le IG sarebbero protette da un titolo UE in tutti gli Stati membri (SM).

Le disposizioni generali definiscono il campo di applicazione della proposta. Inoltre, contengono un elenco di definizioni (articolo 3). Tuttavia, il testo **non prevede una definizione di Indicazione Geografica né una serie di obiettivi** perseguiti dal regolamento sulle IG. Inoltre, la definizione di prodotti artigianali e industriali fornita non corrisponde alla realtà dei diversi Paesi.

Luglio 2022

Il regolamento UE **riguarda principalmente le Indicazioni Geografiche Protette (IGP)**. È chiaro che il legame tra il prodotto e il territorio non può essere concepito come per i prodotti agricoli, tuttavia alcune denominazioni d'origine protette sono attualmente tutelate in alcuni Stati membri, ma non è chiaro, in questa fase, se le DO siano realmente integrate in questo sistema dell'UE o siano soggette a un trattamento differenziato. Su questo punto è necessario un chiarimento.

2. GESTIONE E FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA

La proposta legislativa mira a creare un **sistema di protezione indipendente in due fasi, che coinvolga il livello nazionale e poi quello dell'UE attraverso l'EU IPO**.

L'EU IPO gestirà e finanzia il processo di registrazione a livello europeo e internazionale attingendo al proprio bilancio. Si tratterà di una **procedura di richiesta e registrazione dell'UE completamente digitalizzata**, con l'obiettivo di ridurre gli oneri amministrativi.

Gli Stati membri potranno imporre **tasse per la registrazione**, ma dovranno essere proporzionate, mentre la fase EU IPO sarà gratuita.

Nel caso in cui uno Stato membro scelga di non designare un'autorità nazionale competente per la gestione delle domande di IGAI a livello nazionale, l'articolo 15 prevede una **procedura di "registrazione diretta", durante la quale l'EU IPO sarà direttamente coinvolto** con la possibilità di richiedere l'assistenza degli Stati membri per esaminare aspetti specifici delle domande depositate dal richiedente presso l'Ufficio. In questo caso, le **tasse di registrazione possono essere applicate e pagate all'Ufficio**.

Gli Stati membri che optano per questo regime di registrazione eccezionale **devono designare un punto di contatto** per la procedura di registrazione nell'ambito dell'EU IPO e un'autorità competente per i controlli e l'applicazione e per intraprendere le azioni necessarie a far rispettare i diritti previsti dal presente regolamento.

Pertanto, il sistema prevede due tipi di registrazione: una protezione in due fasi (con una prima fase a livello nazionale e poi a livello europeo presso l'EU IPO) e una procedura diretta presso l'EU IPO, in particolare per i Paesi che non dispongono di un quadro giuridico sulle IG.

Verrà creato un **registro elettronico delle IG accessibile al pubblico** (registro dell'Unione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali, articolo 26) per fornire un accesso diretto e rapido alle informazioni su tutte le IG registrate.

Il Titolo II istituisce un **sistema di informazione e di allerta sui nomi di dominio** (articolo 31) contro l'uso abusivo delle IG nel sistema dei nomi di dominio. Questo sistema dovrebbe informare i richiedenti, da un lato, sulla disponibilità della IG come nome di dominio e, dall'altro, fornire loro informazioni una volta registrato un nome di dominio in conflitto con la loro IG.

Il Titolo II definisce anche il richiedente, che sarà il **gruppo di produttori di un prodotto**. Come nel sistema delle IG agroalimentari, gli enti pubblici regionali o locali possono contribuire alla preparazione della domanda e alla relativa procedura. Inoltre, nel caso in cui i produttori interessati non siano in grado di formare un gruppo, un'autorità designata da uno Stato membro può essere considerata un'associazione di produttori richiedente ai fini della registrazione.

Il concetto di "*autorità designata da uno Stato membro*", ripreso dal sistema delle IG agroalimentari, **dovrebbe essere ulteriormente chiarito integrando le autorità locali/regionali come richiedenti e gestori delle IGAI**, poiché alcuni produttori non sono in grado di organizzarsi o non hanno i mezzi per gestire la loro IG.

Luglio 2022

In conclusione, il **logo dell'UE stabilito per le IGP** ai sensi del Regolamento delegato (UE) 664/2014 della Commissione sarà applicabile ai prodotti AI. Pertanto, le IGAI utilizzeranno lo stesso logo delle IGP agroalimentari, ma su **base volontaria**.

La proposta di regolamento non chiarisce se i loghi nazionali delle IG esistenti saranno eliminati.

L'articolo 40 riguarda i **gruppi di produttori**. L'articolo rispecchia interamente l'articolo 32 della proposta di regolamento sulla revisione del sistema delle IG agroalimentari ed è in linea con esso, compresa la possibilità per i gruppi di produttori di concordare **impegni di sostenibilità**.

Va sottolineato che questo regolamento creerà un sistema completamente nuovo che richiede agli operatori di familiarizzare con il suo funzionamento a livello europeo. Inoltre, il settore delle IGAI non ha la stessa storia delle IG agricole e alcuni produttori partono da zero. Di conseguenza, è necessaria una certa flessibilità nell'integrazione delle competenze e nella strutturazione.

Per quanto riguarda la sostenibilità, si tratta chiaramente di un'integrazione positiva nel sistema delle IGAI. Tuttavia, va ricordato che i produttori di IGAI non sono allo stesso livello dei produttori di IG agricole su questo tema ed è sempre più importante mantenere un **approccio volontario e flessibile**, evitando una standardizzazione della sostenibilità o un approccio unico ad essa, poiché **ogni filiera produttiva ha le sue specificità e si dovrà tenere conto della diversità dei prodotti e delle organizzazioni per le IGAI**.

3. PROTEZIONE

Il sistema previsto sembra prevedere un forte set di norme sulla protezione, ispirate al tipo di protezione accordata ai prodotti agricoli.

Il Titolo 3 stabilisce le regole per le IG quando vengono utilizzate come parti o componenti di prodotti fabbricati, chiarisce i termini generici e la registrazione di IG omonime, nonché il rapporto con i marchi. Viene definito il rapporto con l'uso di termini protetti nei nomi di dominio Internet.

La definizione di **evocazione** solleva alcuni dubbi. Non esiste una definizione di evocazione negli attuali regolamenti UE sulle IG. Ciò ha permesso alla Corte di giustizia europea di fornire un'interpretazione estensiva dell'evocazione che non si riflette nell'articolo proposto. Questo aspetto dovrebbe essere lasciato alle Corti per continuare a valutare la questione dell'evocazione caso per caso. Pertanto, **la definizione di evocazione dovrebbe essere eliminata dalla proposta di regolamento**.

4. CONTROLLI E APPLICAZIONE

Le norme relative ai controlli e all'applicazione sono stabilite nel Titolo 4, e comprendono sia la verifica che un prodotto designato da una IG sia stato prodotto in conformità con il corrispondente disciplinare di produzione, sia il monitoraggio dell'uso delle IG sul mercato. Sia per la verifica che per il monitoraggio, **questo titolo prevede due procedure per il controllo dei produttori**.

Gli Stati membri sono tenuti a designare l'autorità competente responsabile dei controlli ufficiali per verificare la conformità al regolamento e possono inoltre introdurre una procedura di certificazione da parte di terzi, gestita dalle autorità competenti o da organismi di certificazione dei prodotti delegati a svolgere ispezioni casuali, oppure una procedura basata sull'**autodichiarazione del produttore** seguita dalla verifica da parte delle autorità nazionali competenti.

Inoltre, questo titolo mira a **prevenire l'uso improprio delle IG sulle piattaforme online**, in linea con il Regolamento UE sul mercato unico dei servizi digitali (DSA).

Il titolo disciplina anche **l'assistenza reciproca tra le autorità degli Stati membri**.